



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0006792**
del 03/06/2019 ore 12:18:24
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: sc

Roma, 03 GIU. 2019

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Lamezia Terme
Via Timavo, 13/A
88046 Lamezia Terme (CZ)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 51/2019-Incompatibilità- Iscritto dipendente di Poste Italiane Spa.

Con il quesito formulato il 21 marzo, l'Ordine chiede di sapere se l'iscritto che sia dipendente di Poste Italiane Spa (in qualità di direttore di agenzia) versi, o meno, in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della Professione.

Sulla questione evidenziata, si segnala quanto segue.

Premesso che il rapporto di lavoro dipendente - in qualità di direttore di agenzia - presso una società non configura esercizio di attività di impresa per proprio conto¹, in riferimento al caso in esame, si osserva che la società Poste Italiane Spa è qualificabile come società a partecipazione pubblica². Considerato che, ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D.lgs. n. 139/2005 non è consentita l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione, si dovrà

¹ L'art. 4, co. 1, lett. c) del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 (Ordinamento professionale) stabilisce espressamente l'incompatibilità tra l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e l'esercizio dell'attività di impresa per conto proprio (in nome proprio o altrui). Nel caso prospettato, la funzione dirigenziale individuata (direttore di filiale) è figura riconducibile alla nozione di 'institore' indicata dall'art. 2203 cod. civ. Ai sensi del citato articolo "è institore colui che è preposto dal titolare dell'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa". L'institore è, infatti, un ausiliario dell'imprenditore preposto da questi all'esercizio di un'impresa commerciale. Si tratta, in particolare, di un prestatore con funzioni direttive, cui spetta un rilevante potere di gestione con autonomia di iniziativa, rientrante nella categoria impiegatizia dei dirigenti d'azienda. Pertanto il professionista che agisce quale institore non esercita, in nessun caso, l'attività d'impresa per proprio conto.

² La Società è sottoposta al controllo del Ministero dell'Economia e della Finanze (MEF) che ne detiene complessivamente il 64,26% del capitale.

verificare se il rapporto di lavoro dipendente in questione è regolamentato dalle disposizioni in materia di pubblico impiego. In tal caso, infatti, l'art. 53, co. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando quanto disposto dall'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (full time), il divieto di cumulo con l'esercizio di attività professionale³. Laddove invece il suddetto rapporto di lavoro sia disciplinato da norme di diritto privato si dovrà, in ogni caso, verificare che il contratto intercorrente tra l'iscritto e la società Poste Italiane Spa non preveda l'esercizio di un'attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento di tale rapporto.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



³ Art. 53, co. 1, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165::

"1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina".

Art. 60 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3:

"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente".